

TI_GERICHTE 38.2020.75 vom 9. Oktober 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-10-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2020.75_d20201009

FR: TI_GERICHTE 38.2020.75 du 9 octobre 2020

IT: TI_GERICHTE 38.2020.75 del 9 ottobre 2020

Regeste

Sospensione di 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva delle ricerche di lavoro di agosto 2020 il 10.9.2020, invece che entro il 7.9.2020. Non sussistono validi motivi che giustifichino il ritardo, in particolare in riferimento all'art. 27 cpv. 1 e 2 LPG A

Erwägungen

E. 26

cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che: " L'assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l'assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione." L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che: " Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato." La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione. Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 del 23 settembre 2008). Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STF C 221/02 del 3 agosto 2003). L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.). 2.4. Ai sensi dell'art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev'essere limitata nel tempo. Il Consiglio federale, fondandosi sull'art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato l'Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 (RU 2020 877). Il 25 marzo 2020 l'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione è stata modificata con effetto dal 26 marzo 2020. In particolare è stato introdotto l'art. 8d secondo cui in deroga all'articolo 26 capoverso 2 OADI l'assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro al più tardi un mese dopo l'abrogazione dell'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo

2020 (cfr. RU 2020 1075). La Direttiva 2020/04 “Actualisation et mise en oeuvre des règles spéciales en cas de limitation de l’activité des organes d’exécution pour cause de pandémie” del 3 aprile 2020 al p.to 3 prevede: “ (...) L’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi au plus tard un mois après la date d’abrogation de l’ordonnance 2 COVID-19 (RS 818.101.24). La totalité de la durée de validité de l’ordonnance 2 COVID-19 compte comme période unique de contrôle, mais les assurés doivent apporter la preuve de leurs recherches par mois sous forme de liste après cette période. L’autorité cantonale compétente procédera au contrôle des recherches d’emploi effectuées au terme de la durée de validité de cette ordonnance.” L’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19) del 13 marzo 2020 è stata abrogata dall’Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19) del 19 giugno 2020, in vigore dal 22 giugno 2020 (cfr. art. 28 Ordinanza 3 COVID-19; RU 2020 2195). Nella Seconda lettera Informativa “pandemia/coronavirus” Assicurazione contro la disoccupazione del luglio 2020 la SECO (cfr. doc. V3) ha precisato: “ (...) 3) Prova degli sforzi per trovare lavoro Il modulo “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” per i mesi da marzo ad agosto 2020 deve essere inoltrato entro il 5 settembre 2020. Dal mese di settembre torneranno in vigore le tempistiche normali. Tutte le informazioni rilevanti sono pubblicate sul sito dell’assicurazione contro la disoccupazione www.lavoro.swiss.” (Doc. IV1) L’art. 8d dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione è stato abrogato con effetto dal 1° settembre 2020 tramite la modifica di tale Ordinanza del 12 agosto 2020 (cfr. RU 2020 3569). Ne discende che le ricerche di lavoro compiute dai disoccupati nel periodo tra marzo e agosto 2020 dovevano essere presentate al competente Ufficio regionale di collocamento entro il 5 settembre 2020. Tale termine va posticipato a lunedì 7 settembre 2020, siccome il 5 settembre 2020 era un sabato (cfr. art. 26 cpv. 2 OADI; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.4.; STCA 38.2017.92 del 18 aprile 2018 consid. 2.6.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2012.11 del 13 giugno 2012 consid. 2.7.). 2.5. Secondo l’art.

E. 27

LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFC 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all’art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277; DLA 2007 pag. 193 segg.).

La consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona interessata deve conoscere al fine di poter correttamente dar seguito ai propri obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un caso concreto. L’obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.).

Quest’obbligo concerne soltanto l’ambito di competenza dell’assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell’entrata in

vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico.

Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2. = SVR 2018 IV Nr. 70 pag. 225; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF 1999 IV 3953).

Di conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di tre giorni comminata all'■insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5., in particolare STF 8C_33/2012 del 26 giugno 2012).

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell'■amministrazione (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

La decisione su opposizione del 26 novembre 2020 deve, conseguentemente, essere confermata.

E. 30

cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI). La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155). In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta. Per ogni periodo di controllo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro contemplano da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta), visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1.C; 1.D emanata dalla SECO nell'ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011). Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente

confermate dal TCA. Anche il Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF C 10/05 del 25 aprile 2005; STF C 210/04 del 10 dicembre 2004; STF C 275/02 del 2 maggio 2003; STF C 286/02 del 3 luglio 2003; STF C 280/01 del 23 gennaio 2003; STF C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.6. Nel caso concreto l'URC ha sospeso l'assicurato, che si è riannunciato per il collocamento dal 1° marzo 2020 (secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni dal 1° marzo 2020; cfr. doc. A 1; B 11), per tre giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di agosto 2020 entro il termine legale contemplato dagli art. 26 cpv. 2 OADI e 8d dell'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.3; 2.4), senza alcuna valida giustificazione. In una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso: "(...) Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall'Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all'art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall'amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell'avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell'OADI dell'11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge. In effetti l'esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all'amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un'occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all'obbligo di controllo degli assicurati di cui all'art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (...)". Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge. In quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando: "(...) La juridiction cantonale a considéré que l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011. Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition - une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août 2011. De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).

4. 4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2

OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude. 4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1). 4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011. 4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de l'intéressé. (...)" Con sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge. L'Alta Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In effetti l'art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un'occupazione sotto pena di essere sanzionato). Inoltre il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione. In proposito cfr. anche STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e STF 8C_555/2017 del 13 settembre 2017. In un giudizio 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 l'Alta Corte ha annullato una sentenza della Corte delle assicurazioni sociali del Canton Vaud con la quale aveva ridotto la sospensione di 10 giorni causa della consegna tardiva di ricerche di lavoro a 5 giorni, in quanto, da un lato, gli sforzi intrapresi erano comunque sufficienti qualitativamente e quantitativamente, dall'altro, l'assicurato aveva seguito una formazione linguistica per migliorare il suo profilo. Il TF, al riguardo, ha evidenziato che tali ragioni non costituiscono dei criteri pertinenti di valutazione della gravità della colpa al fine di determinare la durata della sanzione e ha osservato che del resto la sospensione di 10 giorni applicata dall'amministrazione corrisponde alla sanzione minima prevista dalla tabella della SECO

per gli assicurati che per la seconda volta non hanno effettuato ricerche durante un periodo di controllo o hanno consegnato in ritardo le stesse. La giurisprudenza federale qui esposta torna applicabile, per analogia, al termine fissato dall'art. 8d Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione abrogato con effetto dal 1° settembre 2020 (cfr. consid. 2.4.). 2.7. Per quanto concerne la presente evenienza, va ribadito che le ricerche d'impiego compiute dal 1° marzo al 31 agosto 2020 andavano prodotte all'amministrazione, in applicazione dell'art. 8d dell'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, entro lunedì 7 settembre 2020, essendo il 5 settembre 2020 un sabato (cfr. consid. 2.4.). Le ricerche di marzo 2020 sono pervenute all'URC il 3 aprile 2020 (cfr. doc. D 20), mentre gli sforzi intrapresi dal mese di aprile al mese di luglio 2020 sono state consegnate all'amministrazione a inizio agosto 2020. La data di entrata di questi ultimi è del 4 agosto 2020 (cfr. doc. D 21-24). Le ricerche di lavoro di agosto 2020 sono, invece, state inviate all'URC il 10 settembre 2020 e le sono pervenute l'11 settembre 2020. L'amministrazione ha, quindi, ritenuto tardiva la consegna delle stesse, in quanto avvenuta oltre il termine legale (cfr. consid. A; I). Al riguardo il ricorrente ha asserito di non essere stato informato che a settembre il termine di consegna delle ricerche di lavoro avrebbe ripreso il suo corso abituale (cfr. doc. I; consid. 1.3.). 2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che in concreto è incontestato il fatto che il ricorrente abbia consegnato in ritardo le proprie ricerche d'impiego relative al mese di agosto 2020 (cfr. doc. D 25). Il TCA ritiene, poi, che a ragione l'URC abbia considerato che non esistono in concreto valide giustificazioni per la consegna tardiva delle ricerche in questione. Riguardo all'asserita mancanza di informazioni (cfr. doc. I; consid. 1.3.; 2.7.) va osservato che l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la "Informazione e consulenza" ha il seguente tenore: " 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. 2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa. 3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente." L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STF C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STF C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STF C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS/RSAS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnissgabe" in SZS/RSAS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS/RSAS 2001 pag. 524 seg. (527)). La violazione dell'art. 27 LPGA va equiparata, secondo l'Alta Corte, al rilascio di un'informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STF C 301/05 dell'8 maggio 2006 consid. 2.4.1.; STF C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto

riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127). Pertanto la violazione dell'art. 27 LPGA può consentire, analogamente a un'informazione sbagliata fornita dall'autorità competente, la restituzione di un termine nel caso in cui vada tutelata la buona fede di un assicurato ex art. 9 Cost. (cfr. STF 9C_519/2019 del 14 gennaio 2020; STF 8C_332/2011 del 11 ottobre 2011). 2.9. Il capoverso 1 dell'art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d'ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STF C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194). Per quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277; DLA 2007 pag. 193 segg.). La consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona interessata deve conoscere al fine di poter correttamente dar seguito ai propri obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un caso concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico. Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2. = SVR 2018 IV Nr. 70 pag. 225; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF 1999 IV 3953). 2.10. In concreto gli organi LADI hanno ossequiato l'art. 27 cpv. 1 LPGA. In effetti, in primo luogo, l'URC ha precisato che unitamente al formulario IPA - Indicazioni persona assicurata del mese di luglio la SECO ha trasmesso una lettera informativa che al p.to 3 relativo alla prova degli sforzi personali per trovare lavoro enuncia che “il modulo “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” per i mesi da marzo ad agosto 2020 deve essere inoltrato entro il 5 settembre 2020. Dal mese di settembre torneranno in vigore le tempistiche normali” . (cfr. doc. A; consid. 1.2.; 2.4.). L'assicurato non ha contestato tale circostanza, limitandosi ad affermare che “le comunicazioni della SECO sinora avevano trattato i temi relativi l'adattamento del numero delle indennità giornaliere e di prolungamento dei termini quadro. Data l'importanza di questo cambiamento e tenuto conto delle possibili sanzioni contro gli assicurati, sarebbe stato opportuno mettere al punto 1 della comunicazione la tematica del ritorno alle normali tempistiche di consegna degli sforzi personali per trovare lavoro e non in fondo al comunicato” (cfr. doc. I; consid. 1.3.). In proposito va osservato che è nell'interesse delle persone iscritte in disoccupazione leggere accuratamente e in modo completo le comunicazioni inviate loro dagli organi LADI. In particolare nel periodo di pandemia di coronavirus implicante modifiche repentine delle procedure abituali è fondamentale prestare la massima attenzione alle informazioni scritte trasmesse,

segnatamente, dalle Casse e dagli URC. Nel caso di specie, inoltre, il ricorrente, che ha peraltro già ricorso all'assicurazione contro la disoccupazione nel 2017 (cfr. doc. V; STCA 38.2017.92 del 18 aprile 2018), è ingegnere HTL (cfr. doc. A3), per cui era nelle condizioni di poter comprendere le specifiche informazioni. Anche l'URC, che il 24 marzo 2020 aveva inviato un messaggio di posta elettronica con la comunicazione di sospendere sino a nuovo avviso l'invio della documentazione attestante le ricerche di lavoro, la quale era comunque da tenere a disposizione (cfr. doc. A; V1), il 22 luglio 2020 ha informato, sempre tramite posta elettronica, da una parte, che le ricerche di lavoro intraprese nei sei mesi di validità dell'Ordinanza COVID-19 da marzo ad agosto 2020 dovevano essere trasmesse all'URC al più tardi entro lunedì 7 settembre 2020, dall'altra, che a partire dal mese di settembre 2020 tornava in vigore il termine del 5° giorno del mese successivo per la consegna delle ricerche all'URC (cfr. doc. A; V2). È vero che l'insorgente ha fatto valere di aver reperito il messaggio del 22 luglio 2020 unicamente il 10 settembre 2020 nella cartella SPAM durante il colloquio telefonico con il proprio consulente che gli aveva segnalato che l'invio delle ricerche era ripreso il 1° settembre e gli aveva chiesto per quale motivo non avesse ancora inviato le ricerche di agosto 2020 (cfr. doc. I). E' altrettanto vero, tuttavia, che l'assicurato avrebbe dovuto controllare sempre scrupolosamente la propria posta elettronica, inclusa la cartella SPAM (è del resto risaputo che vi è un numero crescente di messaggi legittimi che vengono erroneamente identificati come spam dal destinatario; cfr.

<https://www.swisscom.ch/it/clienti-privati/aiuto/internet/spam.html>), visto che l'URC gli aveva già spedito, tramite questa modalità, il messaggio del marzo 2020 di sospensione dell'invio delle ricerche di impiego, per di più precisando che lo avrebbe informato tempestivamente su possibili cambiamenti (cfr. doc. V1). Per quanto attiene all'art. 27 cpv. 2 LPGA giova evidenziare che l'insorgente, a seguito del colloquio del 15 luglio 2020 con il proprio consulente, ha consegnato le ricerche di impiego svolte da aprile a luglio 2020 a inizio agosto 2020 e pervenute all'URC il 4 agosto 2020 (cfr. doc. D 21-24; cfr. doc. I). In simili condizioni il ricorrente non poteva legittimamente credere che gli sforzi intrapresi in agosto non dovessero essere presentati in settembre (ma solo tenuti a disposizione) o comunque potessero essere trasmessi senza limitazioni temporali. È d'altronde altamente verosimile che il consulente, in occasione del colloquio 15 luglio 2020, non abbia fornito indicazioni specifiche per il periodo a decorrere da settembre 2020, poiché, come per la sospensione della consegna delle ricerche a far tempo da marzo 2020, anche l'informazione riguardante il ripristino sarebbe stata fornita dall'URC con una lettera in merito. Non va poi dimenticato che la SECO, con l'IPA del mese di luglio, ha comunque inviato all'assicurato la comunicazione secondo cui dal mese di settembre 2020 sarebbero tornate in vigore le tempistiche normali. Ad ogni modo in caso di dubbio l'assicurato avrebbe dovuto interpellare l'amministrazione al fine di ottenere delucidazioni circa la consegna delle ricerche di agosto 2020. Ciò vale a maggiore ragione se si considera che il medesimo era, o perlomeno avrebbe dovuto essere, consapevole del fatto che un comportamento non conforme a quanto previsto dalla regolamentazione in ambito di assicurazione contro la disoccupazione può comportare una sanzione. Il ricorrente, infatti, è stato sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per cinque giorni, poi ridotti a tre giorni, con decisione su opposizione del 21 novembre 2017, a causa della consegna tardiva delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo del mese di luglio 2017. Tale sanzione è stata confermata da questo Tribunale con sentenza 38.2017.92 del 18 aprile 2018. Egli è altresì stato sospeso per 1 giorno per mancate ricerche dal 21 al 31 dicembre 2019, periodo precedente l'annuncio per il collocamento, con decisione del 17 aprile 2020 (cfr. doc. C 14). In simili

condizioni, il ricorrente non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall'art. 27 LPGA. 2.11. Il ricorrente, avendo prodotto le ricerche del mese di agosto 2020 il 10 settembre 2020, anziché entro il 7 settembre 2020 (cfr. consid. 2.4.), ha violato l'art. 26 cpv. 2 OADI e deve, dunque, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.7 del 2 giugno 2020; STCA 38.2017.34 del 29 novembre 2017 consid. STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2016.4 del 13 aprile 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2014.60 dell'11 dicembre 2014 consid. 2.7.). 2.12. Per quanto attiene all'entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie l'amministrazione ha inflitto all'assicurato tre giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione. Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.5.), la SECO prevede da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di controllo, in caso di prima sospensione. Anche nel caso di prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine (cfr. Prassi LADI/D72 punti 1.D; 1.E). In concreto, perciò, come sottolineato nella decisione del 9 ottobre 2020 (cfr. doc. C 17) e nella decisione su opposizione del 26 novembre 2020 (cfr. doc. A), la penalità inflitta al ricorrente è più mite di quanto contemplato per casi analoghi dalla SECO. Di conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di tre giorni comminata all'insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5., in particolare STF 8C_33/2012 del 26 giugno 2012). Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell'amministrazione (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012). È infine utile rilevare che il numero di giorni di sospensione vengono irrogati in base alla gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI; consid. 2.5.) e non a seconda dell'entità dell'indennità giornaliera di disoccupazione. La censura del ricorrente secondo cui 3 giorni di sospensione penalizzano maggiormente coloro i quali beneficiano di indennità giornaliera di importo più elevato (cfr. doc. I) è priva di fondamento. Va ricordato, al riguardo, che in ogni caso assicurati con indennità giornaliera più elevate percepiscono mensilmente importi maggiori rispetto agli assicurati con un guadagno assicurato inferiore. Pertanto un'identica sanzione incide proporzionalmente nella stessa misura. La decisione su opposizione del 26 novembre 2020 deve, conseguentemente, essere confermata. 2.13. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. La procedura è

pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “ La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI) ”). Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto il ricorso è dell’11 dicembre 2020 per cui torna applicabile l’art. 61 lett. a LPGA in vigore fino al 31 dicembre 2020. Pertanto non vengono in ogni caso prelevate spese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.